

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO:

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI
DI PROTEZIONE, COMANDO, CONTROLLO E
SUPERVISIONE PRESSO STRUTTURE GESTITE DA
UNIACQUE SPA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO**

Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato
00	11/11/2021	Prima Emissione	M. Salmaso M. Facchinetti	G. Piccapietra E. D'Alessio	S. Sebastio
01	10/03/2023	Seconda Emissione	M. Salmaso F. Mangialardo	G. Piccapietra E. D'Alessio	S. Sebastio
02	18/11/2024	Terza Emissione	M. Salmaso	G. Piccapietra	E. D'Alessio

INDICE

Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 Importo dell'appalto	4
Art. 4 Durata dell'appalto.....	6
Art. 5 Elenco prezzi e modalità di revisione prezzi.....	6
Art. 6 Descrizione delle prestazioni da fornire	7
Art. 7 Orari e tempistiche di esecuzione	7
Art. 8 Accesso agli impianti	8
Art. 9 Dotazione Tecnica Minima	8
Art. 10 Organizzazione della fornitura e posa e contabilità	9
Art. 11 Fatturazione.....	9
Art. 12 Ambiente e Sicurezza	10
Art. 13 Subappalto e distacco	13
Art. 14 Prescrizioni e Penalità	16
Art. 15 Garanzie provvisoria, definitiva e coperture assicurative	17
Art. 16 Verifiche/Controlli, Sistema di qualità aziendale	19
Art. 17 Riservatezza	19
Art. 18 Risoluzione contrattuale	20
Art. 19 Spese contrattuali.....	20
Art. 20 Controversie contrattuali - Cessione del contratto – Cessione del credito – Anticipazioni.....	21
Art. 21 Allegati al CSDP	21

Art. 1 Definizioni

Nel presente Capitolato verranno adottate le seguenti definizioni:

- UNIACQUE S.p.A. denominata **Committente**;
- l'Impresa aggiudicataria dei lavori denominata **Appaltatore**

Il Responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori è il Responsabile Servizio Depurazione.

La Direzione Lavori è svolta da Studio esterno incaricato.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato è finalizzato a regolare **la fornitura e la posa in opera di Quadri Elettrici di potenza e comando degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e stazioni di sollevamento fognarie situati nei comuni di Calcio, Cologno al Serio e Trescore Balneario (Lotto 1) e Bergamo, Parzanica e Strozza (Lotto 2)** in gestione alla Committente.

I nuovi quadri elettrici forniti e posati andranno a sostituire quadri elettrici esistenti e vetusti.

Le attività da svolgere per ciascuno impianto consistono sinteticamente:

- elaborazione dello schema elettrico costruttivo multifilare e funzionale di tutti i quadri elettrici previsti, da sottoporre ad approvazione alla DL ed alla Committenza prima della costruzione;
- fornitura e posa quadro elettrico commutatore rete-gruppo elettrogeno e relativi collegamenti elettrici (ove previsto a progetto);
- smantellamento dei quadri esistenti, inclusi relativi cavi e accessori e conferimento presso centro autorizzato al recupero / smaltimento;
- Posizionamento (ove previsto a progetto) di quadro elettrico provvisorio (fornito dalla Committente), esclusivamente elettromeccanico, volto a sostenere le principali utenze di impianto in modalità 'MANUALE' e finalizzato a limitare il fermo totale dell'impianto;
- adeguamenti di carpenteria del basamento del quadro esistente (ove necessario e ove espressamente richiesto), in funzione della dimensione del nuovo quadro;
- fornitura e posa quadro di protezione, comando e controllo, compresi tutti i collegamenti elettrici specificati nei documenti di progetto;
- collaudo finale, compreso test locale e remoto del sistema di automazione
- rilascio della documentazione tecnica di intervento, ossia:
 - Relazione generale;
 - Relazione specialistica (tipologia dell'impianto elettrico, descrizione delle caratteristiche e descrizione delle misure di sicurezza, tipi di apparecchiature elettriche, di componenti, di accessori, ecc..);
 - Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M.37/08;
 - Elaborati grafici (schemi, planimetria, percorsi delle condutture, dettagli di installazione ecc..);
 - Calcoli esecutivi, tabelle ecc..;

Prescrizioni tecniche e amministrative

- Certificati di conformità dei prodotti;
 - Redazione del manuale di uso e manutenzione degli impianti;
 - Manuali tecnici di installazione, l'uso, la verifica e la manutenzione dei componenti forniti;
 - As-built dell'intero progetto costruttivo nei tempi appresso specificati.
- Istruzione del personale addetto alla conduzione dell'impianto.

La gara è articolata in un **2 (due lotti)**:

Lotto 1:

1. depuratore di Calcio – via Basse Oglio: fornitura e posa **nr 1** quadro di protezione, comando, controllo e supervisione DEPURATORE, compreso commutatore rete/gruppo
2. depuratore di Cologno al Serio – via Lazio: fornitura e posa **nr 2** quadri di protezione, comando, controllo, supervisione e segnalazione delle sezioni 'Ossidazione' (nr 1 quadro) e 'Digestione' (nr 1 quadro)
3. depuratore di Trescore – via Pascoli: fornitura e posa **nr 1** QE di protezione, comando, controllo e supervisione DEPURATORE

Lotto 2:

1. depuratore di Bergamo – via Flli Bandiera 45/A: fornitura e posa **nr 3** quadri di protezione, comando, controllo, supervisione e segnalazione: 'Quadro Generale di Bassa Tensione' situato nella cabina MT-BT1 (1 quadro), 'Quadro Sedimentazione Linea 1' situato nel locale compressori (1 quadro) e 'Quadro sedimentazione Linea 2 e Disinfezione' situato nel locale denominato pompe 'Veneroni (1 quadro)
2. sollevamento fognario di Strozza – via Pisarola: fornitura e posa **nr 1** quadro di protezione, comando, controllo, supervisione e segnalazione STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
3. sollevamento fognario di Parzanica – loc. Portirone (codice struttura FB159-SO-PAS): fornitura e posa **nr 1** quadro di protezione, comando, controllo, supervisione e segnalazione STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
4. sollevamento fognario di Parzanica – loc. Portirone (codice struttura FB159-SO-PAP): fornitura e posa **nr 1** quadro di protezione, comando, controllo, supervisione e segnalazione STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Art. 3 Importo dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara del presente appalto ammonta a:

LOTTO	IMPORTO PER LAVORI A MISURA	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO DI CONTRATTO
Lotto 1	449.000,00 €	500,00 €	449.500,00 €
Lotto 2	437.000,00 €	500,00 €	437.500,00 €

Gli importi sopra esposti sono **IVA di legge esclusa**.

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, sulla base degli elementi di cui all'*Allegato B - Incidenza della Manodopera*, in complessivi:

- **Lotto 1: 47.520,00 €**
- **Lotto 2: 44.352,00 €**

Si specifica che il costo della manodopera è stato considerato valutando l'installazione dei quadri elettrici in cantiere, non la realizzazione degli stessi in officina.

Il costo della manodopera è scorporato dall'importo soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Come anche chiarito nel parere del MIMS n. 2154/2023, qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, **l'offerta sarà automaticamente sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che ai sensi dell'articolo 110, comma 4, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.**

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è così individuato:

- **CCNL Metallmeccanico**

Gli operatori economici possono indicare nella propria Domanda di partecipazione di applicare un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Il quadro economico dell'opera, ai sensi del comma 5 allegato I.7, viene riportato in *Allegato C – Quadro Economico*.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE. QUINTO D'OBBLIGO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pertanto pari a:

Lotto 1:

IMPORTO COMPLESSIVO	
A – Importo a base di gara	449.500,00 €
B – Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	89.900,00 €
Valore globale stimato dell'appalto (A+B)	539.400 €

Lotto 2:

IMPORTO COMPLESSIVO	
A – Importo a base di gara	437.500,00 €
B – Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	87.500,00 €
Valore globale stimato dell'appalto (A+B)	525.000 €

Art. 4 Durata dell'appalto

Le attività di fornitura e posa dovranno essere svolte all'interno di un arco temporale complessivo **indicativamente pari a 12 (dodici) mesi** con decorrenza dalla data di invio dell'ordine, secondo le tempistiche riportate al successivo art. 7.

Art. 5 Elenco prezzi e modalità di revisione prezzi

Il Contratto è del tipo "a corpo" e valorizzato applicando **il ribasso unico e incondizionato offerto** all'importo posto a base di gara.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata a Uniacque – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo operante – in ogni caso – nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà ricorso agli indici di prezzo pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

L'importo complessivo sopra esposto è composto dai seguenti importi definiti per singolo impianto ed indicati al solo fine della contabilizzazione e della fatturazione dell'importo in appalto:

Lotto 1:

Prog.	Impianti	Importo
1	DEPURATORE DI CALCIO	€ 83.000,00
2	DEPURATORE DI COLOGNO AL SERIO	€ 224.000,00
3	DEPURATORE DI TRESORE BALNEARIO	€ 142.000,00
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 500,00
	TOTALE	€ 449.500,00

Lotto 2:

Prog.	Impianti	Importo
1	DEPURATORE DI BERGAMO	€ 339.000,00
2	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI PARZANICA cod. FB159-SO-PAS	€ 34.000,00
3	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI PARZANICA cod. FB159-SO-PAP	€ 34.000,00
4	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI STROZZA – loc. PISAROLA	€ 30.000,00
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 500,00
	TOTALE	€ 437.500,00

L'Appaltatore riconosce che nell'importo offerto sono compresi tutti i costi necessari per realizzare gli interventi in piena sicurezza, gli utili d'impresa, le sue spese generali e accessorie per tutti gli oneri del CSDP e che sono tutti soggetti all'offerta contrattuale.

Art. 6 Descrizione delle prestazioni da fornire

Il personale impiegato deve possedere la professionalità necessaria affinché ciascun intervento previsto nella presente gara possa essere affrontato.

Gli interventi devono essere compiuti con un numero di operai che ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori sia adeguato agli stessi, coordinati dal tecnico qualificato dell'Appaltatore, in modo tale che le opere e gli interventi siano realizzati a regola d'arte nel più breve tempo possibile. Conseguentemente l'Appaltatore deve costituire per ciascun singolo intervento squadre operative con un numero di addetti proporzionato ai lavori da eseguire.

LE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE SONO DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE PER CIASCUN IMPIANTO ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI DI PROGETTO (Allegato A – Progetto), ALLEGATI AL PRESENTE CSDP E FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Art. 7 Orari e tempistiche di esecuzione

Gli interventi devono essere effettuati **dalle ore 08:00 alle ore 17.00**, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, salvo diverse disposizioni impartite dalla Committente.

I quadri andranno forniti e posati secondo il seguente ordine cronologico:

Lotto 1:

1. Depuratore di Cologno al Serio – via Lazio
2. Depuratore di Trescore Balneario – via Pascoli
3. Depuratore di Calcio – via Basse Oglio

Lotto 2:

1. Depuratore di Bergamo – via Flli Bandiera
2. Sollevamento fognario di Parzanica – loc. Portirone - cod. FB159-SO-PAS
3. Sollevamento fognario di Parzanica – loc. Portirone - cod. FB159-SO-PAP
4. Sollevamento fognario di Strozza – loc. Pissarola

In funzione della disponibilità di budget, la Committente si riserva la facoltà di fissare, in sede di consegna lavori, quali quadri elettrici andranno realizzati nel 2025 e quali nel 2026.

La progettazione costruttiva, che include l'elaborazione dello schema elettrico costruttivo multifilare e funzionale e il dettaglio degli ingressi ed uscite del PLC, deve tassativamente rispettare le seguenti tempistiche:

Lotto 1:

1. depuratore di Cologno al Serio – via Lazio: **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di invio dell'ordine

2. depuratore di Trescore Balneario – via Pascoli: **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di invio dell'ordine
3. depuratore di Calcio – via Basse Oglio: **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di invio dell'ordine

Lotto 2:

1. depuratore di Bergamo – via Flli Bandiera 45/A: **entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data di invio dell'ordine
2. sollevamenti di Parzanica – cod. FB159-SO-PAS e cod. FB159-SO-PAP e Strozza – loc. Pisarola: **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di invio dell'ordine

L'Appaltatore è tenuto, entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di approvazione della DL della progettazione definitiva di ciascun quadro elettrico, a trasmettere alla Committente l'ordine di fornitura della componentistica elettrica, nel quale siano riportati i tempi di fornitura previsti; l'Appaltatore è tenuto altresì a dare comunicazione alla Committente di qualsiasi ulteriore modifica delle tempistiche che dovesse insorgere.

Al termine della realizzazione di ciascun quadro elettrico, l'Appaltatore è tenuto ad inviare alla Committente, almeno **15 (quindici) giorni naturali consecutivi** prima dell'installazione:

- comunicazione di 'merce pronta', ossia di QE collaudato e pronto per l'installazione;
- cronoprogramma di dettaglio che riporti le singole fasi operative (smantellamento vecchio QE, installazione QE provvisorio ove previsto, posa nuovo QE e commutatore rete/gruppo ove previsto, collaudo e avviamento) e la relativa durata prevista; si sottolinea che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo i tempi di installazione;
- A questo punto la Committente fissa la data di inizio e di fine installazione, predisponendo opportuna comunicazione di fermo impianto e dandone evidenza agli Enti di controllo.

Art. 8 Accesso agli impianti

L'Appaltatore deve accedere agli impianti **solo ed esclusivamente** su specifica richiesta della Committente; NON può accedervi in maniera autonoma e NON è prevista la consegna delle chiavi di accesso degli impianti.

Art. 9 Dotazione Tecnica Minima

L'Appaltatore aggiudicatario di ciascun lotto deve disporre di personale, attrezzature, mezzi e certificazioni necessari per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto

In particolare, l'Appaltatore deve, all'atto della presentazione dell'offerta, impegnarsi a garantire:

A. per quanto riguarda il personale:

- nr **4 (quattro)** tecnici specializzati (esperienza triennale nel settore) con la qualifica di PES (Persona Esperta) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- nr **1 (uno)** tecnico softwarista, con diploma di Perito Elettrico/Elettrotecnico/Informatico, conoscenza del PLC Siemens, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rapporto di collaborazione;
- nr **1 (uno)** tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la

progettazione di impianti elettrici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rapporto di collaborazione;

- nelle squadre di lavoro composte da 2 o più addetti devono essere sempre presenti almeno un preposto ed un addetto alle emergenze (possono anche essere la stessa persona);

B. Altri requisiti

- **essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** per le classi e le categorie adeguate ai rifiuti generati nell'espletamento del servizio oggetto di appalto, ai sensi dell'Art. 212 co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- possedere l'abilitazione di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008.
- **essere in possesso della Certificazione ISO 9001:2015;**

Art. 10 Organizzazione della fornitura e posa e contabilità

La Committente, entro **15 (quindici)** giorni dal termine di ciascun intervento, effettuerà una prova di collaudo funzionale, alla presenza dell'Appaltatore, al fine di verificare:

- il rispetto delle caratteristiche costruttive contenute nel presente capitolato;
- **la consegna di tutta la documentazione prevista.**

Al rilascio del verbale di collaudo funzionale, l'importo da fatturare per ogni singolo impianto è pari all'importo riportato all' Art. 5 a cui viene applicato lo sconto offerto in sede di gara.

L'importo relativo ai costi della sicurezza dovrà essere fatturato in un'unica soluzione al rilascio del verbale di collaudo funzionale dell'ultimo quadro elettrico installato.

Art. 11 Fatturazione

L'Appaltatore trasmette, a fronte dell'esito positivo del collaudo funzionale, una fattura per ogni singolo intervento, che dovrà riportare i seguenti riferimenti:

- l'oggetto e data del contratto/ordine;
- il mese e l'impianto di riferimento;
- il CIG assegnato al contratto;
- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura deve essere trasmessa all'indirizzo E-mail appositamente predisposto dalla Committente: fatture.fornitori@uniacque.bg.it (codice destinatario fatturazione elettronica **A4707H7**).

L'Appaltatore trasmette, unitamente alla fattura, il **DURC**.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore ovvero nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dello stesso, la Committente, a norma dell'Art. 105, co. 10 del Nuovo Codice, applica le disposizioni di cui all'Art. 30, co. 5 e 6 del Nuovo Codice.

I pagamenti sono effettuati entro **45 (quarantacinque) giorni** fine mese dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

Si evidenzia che Uniacque S.p.A., in applicazione dell'Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., dal 1 gennaio 2018 rientra nei soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split payment", pertanto le fatture emesse dall'Appaltatore, escluse le fattispecie di cui all'Art. 17 ter, co. 1-sexies (compensi per prestazione di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto ex Art. 25 D.P.R. n. 600/1973), devono

essere redatte in conformità al precitato articolo e riportare la seguente annotazione:

Operazione con scissione pagamenti – Art.17 ter DPR 633/72 – split payment – in ottemperanza al meccanismo dello “split payment”.

L'Appaltatore, ove tenuto, deve esporre l'IVA in fattura senza però considerarla nella liquidazione IVA del periodo e nel proprio scadenziario, poiché la suddetta IVA viene liquidata direttamente all'Erario dalla Committente.

L'importo delle penali definito con le modalità di cui al successivo art. 14, viene stornato dalla prima fattura utile, mediante nota di credito, emessa dall'Appaltatore ovvero in caso di difetto dell'Appaltatore mediante fattura emessa dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall' Art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall' Art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si risolve di diritto ai sensi del co. 8 del medesimo Art. 3.

L'Appaltatore qualora intenda procedere al sub-appalto è tenuto a garantire la Committente circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall' Art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'impresa sub-appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall' Art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato con l'Appaltatore si risolverà di diritto ai sensi del co. 9 del medesimo Art. 3.

Ai fini di cui alla L. n. 136/2010 l'Appaltatore su richiesta della Committente deve provvedere a comunicare, il numero di conto corrente bancario dedicato precisando l'Istituto Bancario, la sede della filiale, il codice IBAN ed il nominativo e codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto.

Ogni variazione del domicilio o del conto corrente dedicato e delle persone di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Committente.

Art. 12 Ambiente e Sicurezza

Prescrizioni ambientali

L'Appaltatore deve rispettare nei minimi dettagli – e far rispettare al Personale alle sue dipendenze – tutti gli obblighi normativi in tema di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., c.d. “T.U. Ambientale”. In tale specifico contesto l'Appaltatore deve gestire i materiali derivanti dall'esecuzione dell'attività di manutenzione affidata, assumendo la qualifica di “produttore iniziale” dei rifiuti generati, ai sensi dell' Art. 183, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. La responsabilità per la gestione dei rifiuti prodotti (ad es.: trasporto, recupero o smaltimento, ecc.) rimane a suo completo ed esclusivo carico, non essendo previsto il controllo diretto della Committente nella gestione degli stessi. Gli oneri relativi si intendono compensati e compresi nei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore riconosce e accetta la qualifica di “produttore iniziale” dei rifiuti provenienti dall'esecuzione della fornitura in opera, ai sensi dell' Art. 183 co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e si impegna ad esibire copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell' Art. 212 co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dei formulari di identificazione dei rifiuti, emessi durante lo svolgimento della fornitura in opera, attestanti il regolare avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti.

Sicurezza sul luogo di lavoro

Le prestazioni di servizio oggetto del presente Capitolato sono eseguite presso gli impianti nella disponibilità giuridica della Committente. Le prestazioni devono essere eseguite dall'Appaltatore in modo da non interferire con la continuità, la sicurezza ed il funzionamento degli impianti/strutture e del personale della Committente ad esso dedicato.

L'Appaltatore, operando nelle aree in disponibilità giuridica della Committente, deve garantire tutte le protezioni, le cautele e le avvertenze necessarie ad impedire l'insorgere di danni e volte ad evitare interferenze con lo svolgimento del normale funzionamento delle attività aziendali. Nel caso vi fossero compresenze o si presumessero interferenze lavorative, in accordo con il direttore dell'esecuzione o suoi delegati per zona, si provvederà a traslare temporalmente tali attività e/o al fermo di alcune parti degli impianti stessi.

Le disposizioni di carattere generale che l'Appaltatore è tenuto a rispettare sono le seguenti:

- nelle squadre di lavoro composte da 2 o più addetti devono essere sempre presenti almeno **un preposto ed un addetto alle emergenze (possono anche essere la stessa persona)**;
- l'Appaltatore deve dotare tutto il proprio personale di un **tesserino di riconoscimento** - sempre visibile durante i sopralluoghi e l'esecuzione degli interventi - come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il tesserino di riconoscimento deve essere conforme all'Art. 5 della L. n. 136/2010, ed in particolare contenere le seguenti informazioni:
 - generalità della ditta aggiudicataria;
 - generalità dell'addetto e sua foto a colori;
 - data di assunzione;
 - numero della tessera (corrispondente alla numerazione consegnata ad Uniacque);
 - la frase "interventi per conto di Uniacque";
 - in caso di subappalto, dovrà anche contenere il nominativo dell'Impresa affidataria dell'appalto.
- l'Appaltatore deve dotare i propri dipendenti delle necessarie attrezzature conformi ai requisiti di cui alla normativa vigente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate all'intervento da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative. L'Appaltatore nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle dotazioni di sicurezza deve tenere in considerazione delle condizioni e delle caratteristiche specifiche delle mansioni da svolgere; dei rischi presenti nell'ambiente in cui il servizio si svolge; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature ed i rischi derivanti dalle interferenze con le attrezzature presenti sugli impianti oggetto del servizio.
- la Committente si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale dipendente della ditta Appaltatrice che non rispetti l'orario di consegna degli interventi o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio, o nell'ambito dell'impianto, un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine della Committente.
- l'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti degli addetti, anche se soci lavoratori, la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché a garantire condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti nel settore di appartenenza e agli eventuali accordi locali integrativi.
- l'ingresso, l'uscita e la circolazione all'interno delle aree gestite dalla Committente dovranno avvenire nel pieno rispetto della segnaletica adottata e/o dei percorsi definiti, che l'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far rispettare a tutti i propri conducenti;
- in tutte le aree interne degli impianti la velocità massima consentita è di 10 (dieci) Km/h e comunque tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi

- all'interno dell'area;
- è vietato mangiare e fumare all'interno degli impianti di depurazione;
 - **le aree ovvero le strutture oggetto di intervento devono essere ben individuate mediante l'obbligatoria cartellonistica e separate materialmente attraverso recinzioni in materiali adeguati ai luoghi, che ne impediscano l'accesso alle persone non addette ai lavori, secondo le normative vigenti in materia;**
 - **è obbligo e onere dell'Appaltatore disporre SEMPRE in cantiere della seguente documentazione:**
 - o **Piano Operativo Sicurezza (POS)** verificato dalla Committente e sue eventuali modifiche

Documento Unico Valutazione Rischio Interferenziale

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Committente ha messo a disposizione in sede di gara il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)** degli impianti sede di intervento. In ogni caso si concorderanno preventivamente anche le relative misure da adottare per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio.

Piano Operativo della Sicurezza – Informativa di Sicurezza sui Rischi

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto, deve predisporre e consegnare alla Committente un documento sostitutivo del Piano Operativo per la Sicurezza, che indicativamente potrebbe essere denominato "INFORMATIVA DI SICUREZZA SUI RISCHI ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." in quanto la tipologia delle attività qui trattate, non appartengono a quelle indicate nell'Allegato X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'Art. 89, co. 1, lett. a). Tale documento deve:

- essere attinente ai servizi oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi.
- essere redatto in relazione a quanto indicato nel DUVRI consegnato dalla Committente
- essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni con riferimento allo specifico cantiere e ad ogni integrazione/sostituzione del personale dell'appaltatore che interviene sul cantiere.

L'Appaltatore deve verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese, che operano in cantiere in qualità di subappaltatrici (ovvero fornitrici in opera o noleggiatrici a caldo), al proprio Piano Operativo di Sicurezza prima della presentazione degli stessi al vaglio della Committente. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto in quanto di sua competenza garantendo il coordinamento tra le rispettive attività.

Ogni Piano Operativo di Sicurezza deve indicare quali servizi vengono eseguiti da altre imprese o lavoratori autonomi.

Tutti i Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere sottoscritti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Le attività previste dal presente capitolato NON prevedono accesso a luoghi confinati, né comuni né speciali. È fatto quindi DIVIETO ASSOLUTO all'Appaltatore di accesso a luoghi confinati.

Art. 13 Subappalto e distacco

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto. In tal caso, l'Appaltatore deve dichiarare, in sede di offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, ed è tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

Le lavorazioni contenute nel presente appalto sono individuate nella seguente tabella:

PRESTAZIONI	PRINCIPALE/ SECONDARIA	SUBAPPALTABILE/ NON SUBAPPALTABILE	QUOTA SUBAPPALTABILE
Fornitura dei quadri e dei relativi accessori (commutatori, cavi, inveter, etc)	PRINCIPALE	Subappaltabile	50% della singola prestazione
Smantellamento dei vecchi quadri elettrici e installazione dei nuovi quadri elettrici, inclusi i mezzi di sollevamento necessari alla posa in	SECONDARIA	Subappaltabile	100% della singola prestazione

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria unica prevalente.

Le prestazioni non potranno essere subappaltate per importi eccedenti la percentuale sopra indicata. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori da parte dell'Appaltatore integra il contenuto dell'obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora l'Appaltatore si sia costituito in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l'intero consorzio, qualora l'Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Committente, alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non potrà essere autorizzato;
- l'Appaltatore provveda ad inoltrare all'indirizzo e-mail esercizio.sede@uniacque.bg.it la richiesta di subappalto/subaffidamento mediante gli appositi moduli rispettivamente MD 7.5.07.09 e MD 7.5.07.11, allegando tutta la documentazione richiesta negli stessi, compresa, copia autentica del contratto di subappalto nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti nella vigente normativa e/o dal presente CSDP, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati;
- l'Appaltatore trasmetta, unitamente alla richiesta di subappalto/subaffidamento, la documentazione attestante che il Subappaltatore/Subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, mediante l'apposito modello MD 7.5.07.10;
- che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n.

159/2011 e s.m.i.. A tale scopo, qualora l'importo dei lavori d'appalto e di subappalto sia superiore a € 150.000,00, (euro centocinquantamila/00) l'Appaltatore deve produrre alla Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.

L'ufficio competente della Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta ai sensi dell'Art. 119, co. 16, del Nuovo Codice. Tale termine può essere prorogato una sola volta quanto ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, co. 6 del Nuovo Codice.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

Nel caso di **subappalto** la Committente verifica la correttezza e completezza della documentazione e la congruenza della comunicazione con i criteri di subaffidamento e comunica la relativa autorizzazione.

L'affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con i Subappaltatori, dell'osservanza da parte di questi ultimi delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- negli eventuali cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- i Subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di

lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- i Subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; altresì si rendono disponibili a trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia del DURC.

Prima di ogni intervento presso i singoli impianti, salvo che l'attività venga svolta dall'Appaltatore stesso, occorre comunicare alla Committente l'esecutore materiale dell'attività commissionata (Mandante/i e/o subappaltatore autorizzato/ affidatario).

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 21 della L. n. 646/1982 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto e reclusione da uno a cinque anni).

Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata all'omessa indicazione della volontà di subappaltare in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell'Appaltatore stesso.

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore solleva, in ogni caso, la Committente medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori, il Responsabile dell'Area Esercizio preposto al rilascio dell'autorizzazione di subappalto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Oltre alla documentazione prevista dall'Art. 119, del Nuovo Codice, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Committente il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa per la quale si richiede il subappalto/subaffidamento.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Committente corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei termini previsti dall'art. 119, co. 11, del Nuovo Codice.

L'Appaltatore è obbligato, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al co. 1, a trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai Subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore ovvero nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dello stesso, la Committente, a norma dell'Art. 119, co.8, del Nuovo Codice, applicherà la disposizione di cui all'Art. 11, co. 5 dello stesso.

DISCIPLINA DEL DISTACCO DI MANODOPERA

Nel caso in cui l'Appaltatore voglia avvalersi di personale distaccato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., è tenuto a trasmettere **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi** prima del distacco la seguente documentazione:

- copia della trasmissione in via telematica, del modello Unificato Lav, da parte del distaccante, al centro per l'impiego, entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio distacco;
- accordo di distacco tra distaccante e distaccatario (Art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.), nel quale devono essere indicati: l'interesse produttivo del distaccante ad operare il distacco, la durata (temporaneità) del distacco, la distanza dell'unità lavorativa presso la quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa rispetto a quella originaria, la giustificazione per comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive;
- comunicazione di distacco al lavoratore, con consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto;
- DURC valido del distaccante.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere alla Committente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima che il lavoratore inizi ad operare in cantiere:

- copia del POS aggiornato con il numero e le relative qualifiche dei lavoratori distaccati come previsto al punto 3.2.1. lettera a) numero 7) dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008;
- trasmissione elenco del personale distaccato, corredato per ciascun addetto dei seguenti dati: cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, numero di posizione INPS aziendale e numero INAIL aziendale, i corsi di formazione a cui ha partecipato, i D.P.I. di cui è stato dotato, qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il personale distaccato che opererà in cantiere dovrà essere dotato di Tesserino della ditta distaccante che indichi:

- in calce il distacco presso la ditta distaccataria;
- le date di inizio e fine distacco;
- il numero del modello unificato (LAV).

Art. 14 Prescrizioni e Penalità

Il mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato, da parte dell'Appaltatore, viene penalizzato come segue:

- **€ 200,00 (euro duecento/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio intervento fissato e comunicato agli enti di controllo;
- **€ 200,00 (euro duecento/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di fine intervento;
- **€ 200,00 (euro duecento/00)** per ogni episodio di mancata applicazione delle norme di tutela, protezione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori finalizzata ad impedire infortuni o per la mancata posa di adeguata cartellonistica/attrezzature di allestimento del cantiere finalizzate alla delimitazione e identificazione dell'area di lavoro;

Prescrizioni tecniche e amministrative

- **€ 100,00 (euro cento/00)** per ogni episodio di assenza di preposto e/o addetti all'emergenza, obbligatori per cantieri con 2 (due) o più addetti, per ogni figura mancante.
- **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni episodio di uso di vestiario indecoroso degli addetti dell'Appaltatore o del subappaltatore;
- **€ 100,00 (euro cento/00)** per ogni episodio di mancanza del tesserino di riconoscimento o carenza delle informazioni previste nello stesso, degli addetti dell'Appaltatore o del subappaltatore;

Tutte le penali sono cumulabili tra loro.

Al verificarsi di una mancanza da parte dell'Appaltatore, la Committente invia allo stesso mediante PEC/fax una comunicazione di contestazione; lo stesso potrà proporre le proprie osservazioni entro il termine perentorio di **5 (cinque) giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione.

La penale non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili alla Committente.

Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, la Committente emetterà fattura verso l'Appaltatore dell'esatto importo delle penali irrogate, senza ulteriori formalità. L'importo delle penali viene trattenuto mediante compensazione della prima fattura utile emessa dall'Appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità viene addebitata sulla garanzia definitiva. In tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia deve avvenire **entro 5 (cinque) giorni naturali** e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione della Committente. Ove ciò non avvenga entro tale termine, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

L'ammontare totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La ripetuta applicazione di penali (tre penali anche non consecutive) o il superamento della predetta percentuale può comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, con ogni conseguente danno a Suo carico.

Art. 15 Garanzia provvisoria, definitiva e coperture assicurative

Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria è costituita come definito dall'art. 106 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

Garanzia definitiva

Redatta secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'Art. 117, co. 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) **dell'importo contrattuale**; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Art. 106, co. 3, del Codice, in conformità al D. Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022, in osservanza delle

clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del precitato decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, co. 2, del C.C., in conformità all'Art. 117, commi 6, 7 e 8, del Codice. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'art. 116 del Codice, lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Committente può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese della fornitura da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui all'Art. 117 c. 3 del Codice se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli Artt. 68, co. 9, e 117, co. 13, del Codice.

Ai sensi dell'Art. 117, co. 6, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al co. 1, del medesimo articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'Art. 106 del Codice da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Polizza Assicurativa

L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, R.C.T./R.C.O., nell'esecuzione dei servizi.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo Certificato; la polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Committente ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa deve riportare una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore a **€ 3.000.000,00 (euro tremilioni,00)**, con il limite di **€ 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila,00)** per prestatore di lavoro infortunato.

Eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dalle condizioni di polizza non saranno opponibili alla Committente e/o a terzi.

La polizza deve prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso ai luoghi di intervento.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'Art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'Art. 68, co. 9, del Nuovo Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore rifonde la Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Appaltatore, comunque, direttamente o per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal contratto d'Appalto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'Appalto stesso.

In caso di danni arrecati ad impianti aziendali, la Committente provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa ed a suo insindacabile giudizio, la Committente può invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando il costo di eventuali interventi collaborativi, anche eseguiti da altre imprese di fiducia riservandosi l'esecuzione della prova di tenuta idraulica delle riparazioni eseguite. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere al responsabile dell'Area Esercizio ed adotta gli opportuni provvedimenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 16 Verifiche/Controlli, Sistema di qualità aziendale

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'Appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula del contratto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente è dotata di procedure interne nell'ambito del sistema qualità aziendale e che applicherà le procedure relative al presente appalto.

Art. 17 Riservatezza

L'Appaltatore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua

organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, l'Appaltatore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di dati, anche accidentale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetta anche per i soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale delle cui prestazioni si avvale o intende avvalersi.

Art. 18 Risoluzione contrattuale

La Committente applicherà quanto previsto all'art 122 del Nuovo Codice in tema di risoluzione contrattuale.

La Committente, al fine di ottemperare al servizio di pubblico interesse affidatole dall'Autorità preposta, ha la facoltà, previa messa in mora trasmessa anche via PEC/Fax, di sostituire l'Appaltatore con altra Ditta, imputando allo stesso ogni maggiore spesa o danno subito a causa della sospensione del servizio volontaria o involontaria.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (ipso iure) ex Art. 1456 C.C. mediante semplice comunicazione raccomandata o PEC, senza bisogno di messa in mora e di pronunce giustificative, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- ritardi e sospensioni (oltre tre anche non consecutivi) nello svolgimento del servizio senza preavviso per fatto dell'Appaltatore;
- cessione totale o parziale del contratto;
- scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'Appaltatore;
- nell'ipotesi di cui all'Art. 14 del presente CSDP;
- violazione di quanto previsto dall'art. 10 del presente CSDP con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Committente oltre all'applicazione delle penalità previste, si riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, addebitando all'Appaltatore in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta, altresì, la possibilità per la Committente di agire ai sensi degli Artt. 55 e 1936 del c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'Art. 1223 c.c.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 19 Spese contrattuali

Sono ad esclusivo e totale onere e carico dell'Appaltatore:

- tutte le tasse, imposte, diritti e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento degli obblighi contrattuali e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste dalle norme del presente capitolato;

- tutte le spese, presenti e future, inerenti i servizi da eseguire, con la sola esclusione dell'IVA che rimane a carico della Committente, ivi comprese quelle relative all'esperienza della gara.

Art. 20 Controversie contrattuali - Cessione del contratto - Cessione del credito - Anticipazioni.

È esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e la Committente durante l'esecuzione del servizio e non componibili in via bonaria, saranno demandate in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bergamo.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'Art. 120, co. 1, lett. d) 2) del Nuovo Codice, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'Art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Nuovo Codice.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla Committente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge secondo le procedure nell'Art. 120 co. 12 del Nuovo Codice.

La Committente su richiesta dell'Appaltatore riconoscerà allo stesso, a norma dell'Art. 125, co. 1 del Nuovo Codice, un'anticipazione entro 15 gg. dall'effettivo inizio delle prestazioni, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Nuovo Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 Allegati al CSDP

- Allegato A – Progetto: documenti di progetto per ciascun QE, che si compongono di:
 - o Computo Metrico Estimativo
 - o Relazione di progetto e relative schede tecniche dei componenti previsti
 - o Schema elettrico di progetto
- Allegato B: Incidenza della Manodopera
- Allegato C: Quadro economico